



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 19-02-19 Numero 11

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE - TRIENNIO 2019/2021 - CONFERMA DEL PTPC DEL TRIENNIO 2018/2020**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11:10, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.265, il legislatore ha varato le “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione “, il cui articolo 1, comma 60 testualmente recita:
“ Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
 - a) Alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della Funzione Pubblica (trasmissione ora non più necessaria in virtù dell’aggiornamento anno 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione);
 - b) All’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative ad incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera a) del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
 - c) All’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo. “;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, il soggetto individuato come responsabile della prevenzione della corruzione – in questo Ente funzione svolta dal Segretario Generale in virtù del Decreto sindacale del 4 ottobre 2013 – deve provvedere, oltre alla predisposizione della proposta di Piano, anche:

- a) alla verifica della efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, della effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (laddove tale misura sia prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione);
- a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

RICHIAMATO il comma 4 dell’articolo 34 – bis del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 recante “ *Ulteriori misure per la crescita del Paese* “ , così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221, che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8 della legge n.190/2012 al 31 marzo 2013 nonché il successivo verbale dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali il giorno 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n.190 recante: “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della*

illegalità nella pubblica amministrazione “, il quale stabilisce che - in fase di prima applicazione – gli enti adottano il P.T.P.C. entro il 31 gennaio 2014, termine poi definito dalla dottrina come ordinatorio e non perentorio;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione - come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato in via definitiva dalla Civit con propria delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 - *“ in fase di prima applicazione i P.T.P.C. debbono coprire il periodo 2013- 2016. Pertanto, il P.T.C.P. riporterà anche le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l'anno 2013 “*;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n.73 del 1° luglio 2014, a oggetto “ Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 2013/2016 “, cui è stata data adeguata pubblicizzazione;
- n.71 del 17 luglio 2015, a oggetto “ Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 2015/2017 “, cui è stata data adeguata pubblicizzazione;
- n.34 del 18 marzo 2016, a oggetto “ Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016/2018, cui è stata data adeguata pubblicizzazione;
- n.91 del 21 luglio 2017, a oggetto “ Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione “;
- n.63 del 4 maggio 2018, a oggetto “ Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione – Triennio 2018/2020 “, cui è stata data adeguata pubblicizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1074 del 21 novembre 2018, con la quale è stato previsto che *“ i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo alla adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. [...] Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. [...] In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'adozione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio “*.

RITENUTA l'opportunità di avvalersi di tale semplificazione metodologica e procedurale autorizzata dall'ANAC, in particolar modo in considerazione del fatto che, oltre a sussistere il requisito della dimensione demografica per essere la popolazione residente di questo Comune inferiore a cinquemila abitanti, permangono le difficoltà scaturenti dalla gestione amministrativa della fase post-emergenziale in connessione agli eventi sismici del biennio 2016/2017 a seguito dei quali il Comune di Civitella del Tronto è stato inserito nel cosiddetto “ *cratere* “ sismico.

CONSIDERATO che di tali avversità, l'evento sismico del 24 agosto 2016 ha costituito, purtroppo, soltanto l'abbrivio: il nuovo terremoto del giorno 30 ottobre 2016 ha determinato l'inagibilità del Palazzo Municipale sito nel centro storico, con la conseguente

migrazione di tutti gli uffici prima presso la sede provvisoria del Centro Operativo Comunale per le emergenze in località Villa Lempa, e quindi presso alcuni immobili di proprietà comunale siti in località Villa Passo ove, in unico ambiente peraltro a lungo privo della copertura di rete per la telefonia mobile, amministratori e uffici hanno tentato di conciliare la gestione emergenziale per gran parte tuttora in atto con il disbrigo delle quotidiane, indispensabili attività d'ufficio.

Proprio la gestione dell'emergenza, lungi dal rappresentare soltanto una *fase* temporalmente circoscritta, ha caratterizzato quindi già oltre un biennio al momento in cui è redatta la presente: difatti, alle scosse telluriche registrate nel mese di agosto e ancora sul finire dell'anno 2016 si sono aggiunti, nell'ordine, le straordinarie precipitazioni nevose che nel mese di gennaio 2017 hanno colpito l'Abruzzo, e in modo particolarmente importante e drammatico la provincia di Teramo (causando l'isolamento dei nuclei abitati e finanche la impossibilità di assicurare l'apertura degli uffici pubblici), il nuovo forte evento sismico verificatosi sempre nel mese di gennaio 2017 contemporaneamente all'imperversare della tempesta nevosa e, infine, l'imponente movimento franoso che dal giorno 13 febbraio 2017 ha interessato, proprio nel territorio comunale, la collina che accoglie l'abitato di Ponzano, evento drammatico cui ampia attenzione è stata dedicata anche dai media nazionali, a motivo sia della particolarità dell'evento in sé, sia dell'impatto drammatico dello stesso sulla vita dei cittadini, improvvisamente costretti ad abbandonare (per sempre, data la non riutilizzabilità del sito a fini edificatori) le proprie abitazioni.

Nella straordinarietà delle circostanze, la necessità di assicurare adeguato e tempestivo supporto amministrativo alle attività emergenziali e post-emergenziali suggerisce l'accoglimento della misura di semplificazione procedurale avallata dall'ANAC per quanto concerne l'aggiornamento annuale del PTPC;

DATO ATTO che nel corso dell'ultimo anno non sono emersi episodi corruttivi né intervenute modifiche organizzative rilevanti, poiché alla gestione emergenziale e post-emergenziale cui sopra si è fatto cenno il Comune ha provveduto a impianto organizzativo sostanzialmente immutato;

RITENUTO quindi di poter procedere a **conferma**, anche per il **triennio 2019/2021**, del Piano triennale di prevenzione della corruzione (e integrato Piano della Trasparenza) già adottato per il precedente triennio 2018/2020 con propria deliberazione n.63 del 4 maggio 2018, espressamente dando atto che occorrerà in ogni caso adottare un nuovo PTPC a decorrere almeno dall'anno 2021 (ultimo anno del triennio di validità oggetto di conferma);

CONSIDERATO inoltre:

- che in data 8 giugno 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 – Serie Generale – il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante “ *Revisione e semplificazione della disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* “;
- che il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il citato D.Lgs. n.97/2016, il cui articolo 42 – rubricato “ Disposizioni transitorie “ – recita che “ *I soggetti di cui all'articolo 2 – bis del decreto legislativo n.3 del 2013 si adeguano alle modifiche dello stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto*

di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto “;

- che, stante quanto sopra, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di adeguarsi alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016 e di adottare le misure organizzative necessarie a garantire l' effettivo esercizio del diritto di accesso civico, entro sei mesi decorrenti dal 23 giugno 2016;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 1, lett.b) dell' articolo 10 del precitato D.Lgs. n.97/2016 il cui testo prevede – in tal senso modificando la previsione di cui al comma 1 dell' articolo 10 del D.Lgs. n.33/2013 – che “ *Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n.190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati del presente decreto “;*

CONSIDERATO il carattere propedeutico della previsione normativa testè citata, evidentemente funzionale a garantire – a regime – la piena e completa attuazione del diritto di accesso civico ora sancito dalla nuova formulazione dell' articolo 5 del D.Lgs. n.33/2013, nel testo introdotto dall' articolo 6 del D.Lgs. n.33/2013 (cosiddetto **FOIA – Freedom of Information Act**);

DATO ATTO che il contenuto del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all' articolo 1, comma 5 della legge n.190/2012 è integrato con la specifica Sezione di cui all'allegato 3) al presente PTPC, così dando attuazione a quanto previsto dal comma 1, lett.b) dell' articolo 10 del D.Lgs. n.97/2016 e dunque inserendo i necessari riferimenti ai soggetti “ *responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati del presente decreto “* , quale prima misura organizzativa funzionale a garantire, a regime, una efficace attuazione del diritto di accesso civico, anche mediante la espressa tracciabilità dei livelli di responsabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione “;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale dell'Ente in relazione alle sue competenze, e dato atto che dalla stessa non discendono oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente;

UNANIME DELIBERA

- 1) Di prendere atto della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1074 del 21 novembre 2018, con la quale è stato fra l'altro previsto che “ *i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo alla adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche*

organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. [...] Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. [...] In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'adozione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio “;

- 2) Di aderire alla misura di semplificazione per i piccoli Comuni approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e di confermare - per le ragioni esposte in premessa cui si fa qui integrale richiamo - per il **triennio 2019/2021**, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (e integrato Piano della Trasparenza) già adottato per il precedente triennio 2018/2020 con propria deliberazione n.63 del 4 maggio 2018 e fatto oggetto di pubblicazione della specifica Sezione dedicata del portale *Amministrazione Trasparente* - percorso “ *Disposizioni Generali – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza* “ espressamente dando atto che occorrerà in ogni caso adottare un nuovo PTPC a decorrere almeno dall'anno 2021 (ultimo anno del triennio di validità oggetto di conferma);
- 3) Di stabilire che le misure organizzative e procedurali del PTPC – ivi compresa l'attuazione delle misure sulla trasparenza – costituiscono obiettivi gestionali per i titolari degli uffici e delle strutture di riferimento. A tali obiettivi è pertanto riconosciuta valenza specifica ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale e della attribuzione della indennità di risultato;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione nella specifica Sezione dedicata di “ *Amministrazione Trasparente* “ dandone contestuale notizia sul sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto;
- 1) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina